

EDILIZIA ARTIGIANATO

LIV.	QUALIFICHE	MINIMI			CONTINGENZA ¹
		1.2.2020	1.3.2021	1.1.2022	
7	Quadri e impiegati 1^ categoria Super	1.804,86	1.804,86	1.804,86	534,28
6	Impiegati 1^ categoria	1.579,48	1.611,48	1.611,48	529,11
5	Impiegati 2^ categoria Operaio 5° livello	1.316,04	1.343,04	1.343,04	522,91
4	Impiegati 3^ cat. assistente tecnico - Operaio 4° livello	1.219,10	1.244,10	1.253,10	520,12
3	Impiegati 3^ categoria - Operaio specializzato	1.140,12	1.164,12	1.164,12	517,85
2	Impiegati 4^ categoria - Operaio qualificati	1.007,85	1.027,85	1.047,85	515,27
1	Impiegati 4^ categoria primo impiego - Operai comuni	880,30	895,30	895,30	512,58

¹ Valori congelati alla data del 1.11.1991 (accordo sindacale 31.7.1992).

TREDICESIMA	impiegati: 1 mensilità, da erogare entro il 20.12
QUATTORDICESIMA	impiegati: premio annuo - 1 mensilità, da erogare entro il 30.6
SCATTI ANZIATÀ	Impiegati - 5 scatti biennali: €13,94, liv. 7; €12,85, liv. 6; €10,46, liv. 5; €9,62, liv. 4; €8,99, liv. 3; €8,22, liv. 2. Dal 1.1.2009: €16,73, liv. 7; €15,42, liv. 6; €12,55, liv. 5; €11,54, liv. 4; €10,78, liv. 3; €9,86, liv. 2
FERIE	Operai: 4 settimane di calendario (pari a 160 ore per gli operai di produzione). Impiegati: 4 settimane elevate a 5 per gli impiegati con 14 anni di anzianità dal 4.9.1979 o al 31.12.1994 con decorrenza da quest'ultima data. I lavoratori migranti possono chiedere al datore di lavoro di usufruire di 2 della 4 settimane di ferie spettanti nell'arco di 12 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, fermo restando l'obbligo di concordare con l'azienda, entro il 30.4 di ogni anno, il periodo di godimento delle stesse
PERMESSI RETRIBUITI	a. per componenti di rappresentanza sindacale; b. ai rappresentanti per la sicurezza per l'esercizio delle proprie funzioni; c. per assemblee, nel limite di 10 ore annue retribuite; d. studenti: 150 ore di permesso in un triennio, usufruibili anche in un solo anno, per azienda con almeno 8 dipendenti
FESTIVITÀ	a. oltre a quelle di legge, il Santo Patrono; b. 4.11 pagata 1/25 della retribuzione per gli impiegati e per gli operai 8/173mi

EDILIZIA ARTIGIANATO

MALATTIA

a. impiegati:

anzianità	conservazione del posto	retribuzione		
		100%	75%	50%
fino a 2 anni	6 mesi	primi 6 mesi	-	-
da oltre 2 a 6 anni	9 mesi	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	12 mesi	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

in caso di più malattie con riferimento ad un arco temporale di 30 mesi:

anzianità

conservazione del posto

fino a 2 anni	9 mesi nell'arco temporale di 12 mesi
da 2 a 6 anni	12 mesi nell'arco temporale di 18 mesi
oltre 6 anni	15 mesi nell'arco temporale di 24 mesi

per i 3 mesi aggiuntivi l'impiegato ha diritto alla corresponsione dell'intero trattamento economico per il 1° mese e del 50% per i restanti. **a. operai:** conservazione del posto per 9 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 20 mesi consecutivi). L'operaio con un'anzianità superiore a 3 anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 12 mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità (nel caso di più malattie o ricadute della stessa malattia tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 24 mesi consecutivi).

Trattamento economico: anticipazione dell'indennità INPS da parte del datore di lavoro, integrazione da parte della Cassa edile (anticipata dal datore di lavoro) risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed E.V.R.- per le malattie sorte dal 1.7.2008: **a.** 0,5495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 6 giorni; **b.** 1,0495 per il 1°, 2° e 3° giorno nel caso la malattia superi 12 giorni; **c.** 0,3795 dal 4° al 20° giorno, per le giornate indennizzate dall'INPS; **d.** 0,1565 dal 21° al 180°, per le giornate indennizzate dall'INPS; **e.** 0,5495 dal 181° al compimento del 365° giorno, per le sole giornate non indennizzate dall'INPS. Il risultato ottenuto andrà altresì moltiplicato per il coefficiente 6,66 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera

EDILIZIA ARTIGIANATO

INFORTUNIO

a. conservazione del posto: A) impiegati: fino alla data di rilascio da parte degli istituti competenti del certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro; B) operai: fino a quando dura l'inabilità temporanea e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro dal competente istituto. In caso di malattia professionale, 9 mesi consecutivi (in caso di più malattie tale periodo si intende riferito ad un arco temporale di 12 mesi consecutivi). L'operaio che si infortuni o che sia colpito da malattia professionale in periodo di preavviso ha diritto alla conservazione del posto fino ad un massimo di 6 mesi senza interruzione dell'anzianità; b. trattamento economico:

anzianità	retribuzione		
	100%	75%	50%
fino a 2 anni	primi 6 mesi	-	-
da oltre 2 a 6 anni	primi 6 mesi	-	restanti mesi
oltre 6 anni	primi 6 mesi	altri 3 mesi	restanti mesi

oltre detti limiti l'impresa è tenuta a corrispondere il 50% del trattamento economico previsto per la malattia, per l'ulteriore maggiore tempo di degenza. Operai: in aggiunta a quanto dovuto dall'INAIL, integrazione Cassa Edile, anticipata dal datore di lavoro, risultante dall'applicazione dei seguenti coefficienti sul totale di paga base, contingenza, indennità territoriale ed E.V.R.: A) 0,2538 dal giorno successivo all'infortunio e fino al 90° giorno; B) 0,0574 per i giorni dal 91° in poi. Il risultato così ottenuto andrà moltiplicato per 5,71 in modo da ottenere la quota di integrazione giornaliera

N.B. Trattamento in caso di infortunio sul lavoro e malattia professionale: a decorrere dal 1.1.2005 è introdotta una prestazione collaterale della Cassa Edile, integrativa di quanto dovuto per legge dal datore di lavoro, tale da garantire la normale retribuzione

MATERNITÀ

vale quanto previsto dal D.Lgs. 151/2001 Testo Unico sulla maternità, paternità e congedi parentali.

La misura dell'indennità per il periodo di congedo di maternità di cui all'art. 22, c. 1, del citato D.Lgs. è pari al 100% della retribuzione

EDILIZIA ARTIGIANATO

PROVA	operai		durata	
	liv. 4		35 giorni lavorativi	
	specializzati		30 giorni lavorativi	
	qualificati		25 giorni lavorativi	
	altri operai		15 giorni lavorativi	
	<p>per gli autisti addetti alla conduzione ed al funzionamento di autobetoniere e autobetonpompe o per i conduttori di macchine operatrici, se assunti nella categoria degli operai specializzati, il periodo di prova non può essere superiore a 30 giorni di lavoro. Sono esenti dal periodo di prova gli operai che abbiano già prestato servizio presso la stessa impresa e con le stesse mansioni relative alla qualifica del precedente rapporto, sempre che quest'ultimo non sia stato risolto da oltre 3 anni. La malattia sospende il periodo di prova e l'operaio sarà ammesso a completare il periodo stesso qualora la malattia non abbia durata superiore al periodo di prova stesso</p>			
	impiegati		durata	
	liv. 7		6 mesi	
	liv. 6		5 mesi	
	liv. 5 e 4		3 mesi	
	liv. 3, 2 e 1		2 mesi	
	<p>L'impiegato che in epoca precedente di non oltre un anno abbia prestato servizio nella stessa impresa con le stesse mansioni per le quali viene assunto, è esonerato dal periodo di prova già effettuato</p>			
PREAVVISO	<p>a. operai: il licenziamento o le dimissioni sono stabiliti in 10 giorni di calendario per anzianità oltre 3 anni e in 1 settimana per anzianità fino a 3 anni. I termini possono aver luogo in qualsiasi giorno della settimana; b. impiegati:</p>			
	anzianità		livelli	
	fino a 5 anni	7 e 6	5 e 5	3, 2 e 1
	da 5 a 10 anni	2 mesi	1 mese e mezzo	1 mese
	oltre 10 anni	3 mesi	2 mesi	1 mese e mezzo
		4 mesi	3 mesi	2 mesi
	<p>per gli impiegati i termini di cui sopra decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese e in caso di dimissioni sono ridotti alla metà</p>			

EDILIZIA ARTIGIANATO

PREVIDENZA INTEGRATIVA COMPLEMENTARE

la contribuzione iniziale da versare al fondo Prevedi è così costituita: **a.** 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico dell'impresa; **b.** 1% della retribuzione utile ai fini del TFR a carico del lavoratore; **c.** 18% dell'accantonamento del TFR maturato nell'anno per i lavoratori di prima occupazione anteriore al 28/4/1993 e carico dell'impresa; **d.** 100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno per i lavoratori assunti successivamente al 28/4/1993 a carico dell'impresa; **e.** eventuali versamenti volontari del lavoratore. A decorrere dal 1.1.2015 viene istituito un contributo mensile a carico datore di lavoro da versare al Fondo Prevedi, pari ai seguenti importi: €16,40, liv. 7; €14,40, liv. 6; €12,00, liv. 5; €11,12, liv. 4; €10,40, liv. 3; €9,20, liv. 2; €8,00, liv. 1. Tale contributo è aggiuntivo per i lavoratori iscritti al Fondo al 1.1.2015 mentre comporta l'adesione al Fondo per i lavoratori che alla stessa data non risultino iscritti al Fondo, senza alcun ulteriore obbligo a loro carico. Su questo nuovo contributo è dovuta esclusivamente la contribuzione INPS di solidarietà. A decorrere dal 1.3.2020, il contributo mensile viene incrementato di € 2,00 al par. 100 e pertanto i nuovi importi sono i seguenti:

Impiegati: €20,50, liv. 7; €18,00, liv. 6; €15,00, liv. 5; €13,90, liv. 4; €13,00, liv. 3; €11,50, liv. 2; €10,00, liv. 1;

Operai - valori orari (*): €0,1027 liv. 5; €0,0952 liv. 4; €0,0890 liv. 3; €0,0788 liv. 2; €0,0685 liv. 1; €0,0570 per Custodi, Portinai, Guardiani, ecc.;

Apprendisti impiegati: €10,00 mensili;

Apprendisti operai - valori orari (*): €0,07 orari.

(*) il contributo complessivo di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all'euro.

Lavori usuranti e pesanti - a decorrere dal 1.1.2019 il Fondo „lavori pesanti e usuranti% è trasformato nel Fondo prepensionamenti prevedendo una nuova aliquota dello 0,20% calcolato sugli elementi previsti al punto 3, dell'art. 25 del CCNL vigente. Detto contributo sarà destinato ad un Fondo nazionale che si prefigge l'obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore. Le risorse accantonate a tale titolo nelle Casse Edili/Edilcasse fino alla data del 31.12.2018, saranno utilizzate sul territorio esclusivamente per anticipare l'accesso al pensionamento, o anche a forme anticipate di pensionamento quale l'ape sociale, dei lavoratori inquadrati con qualifica degli operai di settore, secondo modalità, criteri e requisiti individuati dal Regolamento del Fondo.